



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°375 CSAT 27 del 17 APRILE 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Davide Pintus, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 17 aprile 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 114/A

BRINZI STEFANO (A.P.D. Sortino – SR) appello personale avverso la squalifica fino al 31/12/2019.

Campionato 2° categoria, Gara Chiaramonte/Sortino del 25/3/2018.

C.U. n.344 del 27/3/2018.

Con rituale e tempestivo gravame il Brinzi personalmente impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo, chiedendo l'annullamento o, comunque, la riduzione della sanzione per non avere egli volontariamente colpito l'arbitro, dietro al quale si trovava mentre i suoi compagni di squadra protestavano avverso la concessione di un calcio di rigore in loro sfavore. Il direttore di gara nell'intento di allontanarsi dall'assembramento si sarebbe "girato di scatto", scontrandosi casualmente con lui.

Ha aggiunto il reclamante di essersi subito recato presso lo spogliatoio dell'arbitro, scusandosi per avere "dato l'impressione di avere messo volontarietà nell'urto". Ha ricordato infine di non avere mai subito "squalifiche per scorrettezze e/o atti disciplinari fuori dal comune".

Medesime considerazioni ha sostanzialmente svolto il dirigente accompagnatore, Mezzio Giuseppe, evidenziando che la lievità dell'impatto non poteva corrispondere ad una intenzionalità ed aggressività della condotta del suo calciatore.

In data odierna è pervenuta via E-Mail la richiesta del Brinzi di essere sentito.

Tale richiesta non può essere accolta perché tardiva ai sensi dell'art. 36 comma 6 del C.G.S., non essendo stata formulata contestualmente all'inoltro del reclamo.

La Corte Sportiva Territoriale, letto il referto di gara, che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che il Brinzi è stato ammonito per proteste al 45' del secondo tempo e quindi espulso al 48' *"perché mi colpiva con un leggero pugno al costato; il tutto senza conseguenze"*.

Ciò posto, va osservato che la tesi difensiva non risulta rispondente alle esposte risultanze, considerato che la involontarietà della collisione sarebbe stata certamente colta dall'arbitro e che invece proprio lo stesso Brinzi era tra i più insistenti nelle proteste.

Di nessuna valenza probatoria si ritiene la nota del dirigente accompagnatore Mezzio Giuseppe apparendo la stessa incompatibile con il disposto dell'articolo 36 C.G.S.-F.I.G.C. in relazione all'articolo 23 C.G.S.-C.O.N.I.

E' appena il caso di notare infine che la asserita "incensuratezza" per atti simili ha ben poca rilevanza ai fini della sanzione.

Il gravame peraltro merita parziale accoglimento nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto che la condotta non ha avuto alcuna conseguenza.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, applica al calciatore Brinzi Stefano la squalifica fino al 31/01/2019.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata nella misura di € 65,00=

Procedimento 115/A

U.S.D. NOTO (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3.
 Campionato 1^a Cat. Girone "G" Gara: Noto/Vizzini del 17/03/2018.
 C.U. n.356 dell'04/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Noto impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la partecipazione del calciatore sig. Corrado Salemi, nato a Noto il 22/01/1999 deve considerarsi regolare stante che solo per mero errore materiale sarebbe stato tesserato il calciatore Salemi Corrado nato il 17/02/1999 di cui peraltro si sconosce il luogo di nascita.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante allega copia del certificato medico di idoneità sportiva rilasciato al predetto Salemi Corrado nato a Noto il 22/01/1999 oltre che la copia fotostatica del documento di identità del medesimo, ragion per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo.

Nulla è pervenuta dalla consorella a cui il gravame risulta regolarmente inviato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni approfondimenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato rileva che la società U.S.D. Noto depositava, telematicamente, la richiesta di tesseramento del calciatore Salemi Corrado nato a Noto il 17/02/1999 senza allegare però ulteriori documenti.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento atteso che il calciatore ad oggi tesserato per l'U.S.D. Noto è il sig. Salemi Salvatore (anch'egli) nato a Noto il 17/02/1999 e non già come sostenuto dalla reclamante il sig. Salemi Corrado nato a Noto il 22/01/1999 il quale, pertanto, non aveva alcun titolo a partecipare alla gara in oggetto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 120/A

A.S.D. PRO RAGUSA (RG) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Salvatore Vitale.
 Campionato 1^a Cat. Girone "G" Gara: Noto/Pro Ragusa del 08/04/2018.
 C.U. n.368 del 11/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pro Ragusa, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal giudice sportivo territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è sproporzionata rispetto a quanto da questi effettivamente commesso. Sostiene l'appellante di doversi tenere conto del contesto in cui sono avvenuti i fatti che hanno determinato l'espulsione del sig. Salvatore Vitale il quale si era limitato a chiedere spiegazioni in merito al provvedimento disciplinare appena assunto a suo carico, senza avere mai assunto una condotta violenta in danno dell'arbitro.

Pertanto in ragione delle superiori considerazioni chiede che venga ridotta la squalifica a carico del proprio calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' del 2° t. è stato espulso il n. 10 della Soc. Pro Ragusa sig. Salvatore Vitale perché, dopo essere stato ammonito, protestava platealmente nei confronti dell'arbitro, ragion per cui veniva ammonito una seconda volta con conseguente espulsione.

Una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione, questi si faceva incontro al direttore di gara con fare minaccioso e rivolgendogli anche delle frasi dall'evidente tenore

offensivo.

Invitato ad allontanarsi e ad abbandonare il terreno di gioco il Vitale continuava a proferire frasi offensive nei confronti dell'arbitro, tentando anche di aggredirlo non riuscendo, però, nell'intento perché prontamente fermato dai propri compagni che lo portavano via.

In ragione di quanto sopra le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante le plurime e reiterate condotte antiregolamentari poste in essere dal calciatore sig. Salvatore Vitale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 121/A

A.S.D. CASTELTERMINI (AG) Avverso il rigetto del reclamo con consequenziale omologazione risultato gara.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Casteltermini/ Altofonte del 08/04/2018.

C.U. n.368 dell'11/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Casteltermini impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che alla gara in questione avrebbe partecipato un calciatore dell'A.S.D. Altofonte, indossante la maglia n.8, non identificato, il quale non aveva alcun titolo per parteciparvi poichè il nominativo riportato sulle distinte dell'A.S.D. Altofonte consegnate al direttore di gara risultava depennato.

Sempre secondo l'assunto difensivo la circostanza risulterebbe provata non solo dalle riprese video effettuate nel corso della gara ma anche dalla dichiarazione resa al termine dell'incontro da uno degli assistenti ufficiali ad un dirigente della reclamante.

Fissata per l'udienza odierna la comparizione della reclamante, che ne aveva fatto specifica richiesta, questa con proprio fax vi ha rinunciato.

Nulla è pervenuta dalla consorella a cui il gravame risulta regolarmente inviato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta produzione del video atteso che come più volte ribadito l'utilizzo di video o di altri filmati quali mezzi di prova è ammesso solo nel caso in cui dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione e sempreché i filmati e/o i video offrano piena garanzia tecnica e documentale (comma 1.2 dell'art. 35 C.G.S.).

Con la conseguenza che essi non sono ammissibili al di fuori della specifica disposizione normativa.

Ciò posto la Corte disposta l'audizione del direttore di gara per l'udienza odierna questi con propria nota del 16/4/2018 nel comunicare la propria impossibilità a comparire, ha inviato un supplemento referto con cui dichiara che dopo un'attenta valutazione dei fatti relativi alla gara in questione è certo che l'ASD Altofonte ha schierato in campo un calciatore portante la maglia n.8 non identificato perché il relativo nominativo risultava depennato dalla distinta gara che gli era stata presentata e dallo stesso, per un errore scusabile, non tempestivamente rilevato nel corso della partita

In ragione di quanto sopra il gravame, pertanto, deve trovare accoglimento e conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 C.G.S. deve disporsi la ripetizione della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame dispone la ripetizione della gara A.S.D. Casteltermini/A.S.D. Altofonte mandando al Comitato Regionale Sicilia per quanto di propria competenza.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente provvedimento e dei rispettivi allegati al CRA Sicilia per quanto di sua competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 17 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI